



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“LEONE SINIGAGLIA”**

Corso Sebastopoli 258 10137 Torino Tel. 01101167890

C.F. 97833140011

E-mail: toic8by007@istruzione.it – toic8by007@pec.istruzione.it

Sito: <https://www.icleonesinigaglia.edu.it/>

REGOLAMENTO PRESENTAZIONE/VALUTAZIONE INTERPELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016;

VISTO l'art. 13, c. 23 dell'O.M. n. 88/2024 che dispone l'emissione di interPELLI per il reperimento di personale docente dopo che lo scorrimento delle graduatorie di istituto della scuola e delle scuole viciniori non ha consentito l'individuazione di un avente titolo (di seguito O.M.)

VISTA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione e di valutazione delle candidature in risposta agli interPELLI emessi dall'istituto;

PROMULGA

il seguente Regolamento:

Art. 1 – Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento per il presente Regolamento sono:

- a. O.M. n. 88/2024 avente ad oggetto *Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*
- b. C.M. n. 157048 del 09/07/2025 avente a oggetto *Anno scolastico 2025/2026 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure di acquisizione e valutazione delle candidature in risposta a interPELLI emessi dall'istituto, rivolti a docenti per supplenze su posti liberi e vacanti in organico di diritto o in organico di fatto e per supplenze brevi in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto (I-II-III fascia) della scuola e delle scuole viciniori.

Il personale interessato è individuato come: Personale docente (Tabella A DPR n. 19/2016),

Art. 3 – Criteri per l'acquisizione delle candidature

1. I criteri per l'acquisizione delle candidature da parte degli aspiranti a supplenze sono i seguenti:

- a) la presentazione delle candidature deve avvenire esclusivamente tramite la compilazione del modulo messo a disposizione dall'I.C. L. SINIGAGLIA sull'apposita sezione del sito dell'Istituto;
- b) alla domanda devono essere allegati il curriculum vitae in formato europeo ed un documento di identità del candidato, entrambi in formato PDF.

2. Compilando il modulo l'aspirante dichiara la disponibilità a prendere servizio entro 24 ore dopo l'accettazione della supplenza.

Art. 4 – Cause di esclusione

1. Le candidature non verranno prese in considerazione:

- a. se pervenute attraverso canali diversi da quello indicato all'art. 3, c. 1, lett. a. del presente Regolamento

- b. se pervenute al di fuori dei termini indicati nell'interpello
- c. se viene dichiarato un titolo di accesso non conforme a quello richiesto nell'avviso

Art. 5 – Criteri di attribuzione di eventuale incarico

1. Ai fini dell'attribuzione della supplenza si procederà alla stesura di graduatoria in base ai criteri di seguito definiti, indicati in ordine di priorità:

- a. Possesso del titolo di abilitazione o specializzazione
- b. Possesso dei titoli necessari per l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, come da Allegati a_Titoli_valutabili 2 dell'OM 88/2024
- c. Possesso di titoli di studio affini a quelli previsti al precedente punto b (i seguenti criteri si riferiscono ad aspiranti privi di titoli di accesso alle GPS)
 - per la scuola dell'Infanzia (posto comune e sostegno): laurea in scienze dell'educazione, Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola Magistrale (abilitante solo per la scuola dell'Infanzia) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico (titolo abilitante), conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (Decreto Ministeriale 10 marzo 1997), scienze della formazione primaria, pedagogia, psicologia. In subordine: Scienze Motorie SOLO per sostegno psicofisico
 - per la scuola primaria (posto comune e sostegno): Laurea Magistrale in scienze della formazione primaria, Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola Magistrale (abilitante solo per la scuola dell'Infanzia) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico (titolo abilitante), conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (Decreto Ministeriale 10 marzo 1997), scienza dell'educazione, pedagogia, psicologia. In subordine: Scienze Motorie SOLO per sostegno psicofisico
 - per la scuola Secondaria di I grado: titolo di accesso alla classe di concorso richiesta
- d. voto del titolo di accesso

Ai fini della valutazione del punteggio del titolo di accesso si applica quanto in tabella:

diploma		laurea	
valutazione	punti	valutazione	punti
36-41 / 60-70	1	66-79	1
42-47 / 71-79	2	80-89	2
48-53 / 80-89	3	90-99	3
54-59 / 90-99	4	100-104	4
60 / 100-100 e lode	5	105-110 e lode	5

2. esperienza di insegnamento in scuola pubblica o paritaria per il medesimo insegnamento.

Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, **2 punti** sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di **12 punti**. Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato. Esclusivamente ai fini della graduazione degli aspiranti per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune, il servizio è valutabile anche se prestato senza titolo

3. esperienza di insegnamento in scuola pubblica o paritaria nel medesimo ordine di scuola.

Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, **1 punto** sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di **6 punti**. Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato.

4. esperienza di insegnamento in scuola pubblica o paritaria in altro ordine di scuola.

Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, **0,5 punti** sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di **3 punti**. Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato.

Art. 6 – Conferimento incarico

1. L'aspirante alla supplenza sarà convocato per le vie brevi (telefono indicato nel curriculum vitae) e contestualmente verrà richiesta email di conferma da inviare entro 1 (una) ora all'indirizzo istituzionale dell'Istituto (toic8by007@istruzione.it).

2. La presa di servizio dovrà avvenire **tassativamente entro 24 ore** dall'accettazione della supplenza e entro **12 ore** per le supplenze brevissime.
3. In caso di mancato inoltro della mail di conferma all'accettazione dell'incarico, l'aspirante perde il diritto al conferimento dello stesso e l'Istituto proseguirà nello scorrimento della graduatoria.
4. Anche per la presa di servizio oltre il termine di cui al precedente comma 2 l'aspirante perde il diritto al conferimento dell'incarico.

Art. 7 – Sanzioni

1. Come indicato al c. 23 dell'art. 13 dell'O.M., i contratti stipulati a seguito di interpello sono soggetti ai vincoli previsti nell'O.M., incluse le disposizioni contenute nell'art. 14 – *Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro*.
2. La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, da successivi interPELLI sia per il medesimo insegnamento
che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze in successivi interPELLI sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.
3. L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze in successivi interPELLI per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto. L'amministrazione provvede alla risoluzione del contratto di lavoro stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.

Il dirigente scolastico

Rosa Berardi

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse